Il nuovo regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria

20 Dicembre 2004

Con la **Circolare n.52/E del 10 dicembre 2004**, l`Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul nuovo regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli o diritti che attribuiscono il diritto di acquistare partecipazioni (cosiddetto *"capital gain"*), quando le stesse siano realizzate da soggetti non esercenti attività commerciale.

Come noto, le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni societarie, realizzate al di fuori dell`esercizio di impresa, configurano "redditi diversi"", ai sensi dell`art. 67, comma 1, lett.c e c-bis, del TUIR 917/1986, tassati in modo differente a seconda se le partecipazioni cedute siano o meno qualificate (partecipazioni qualificate = quelle che rappresentano una percentuale superiore al 2% o al 20% dei diritti di voto in assemblea, ovvero al 5% o 25% del capitale o del patrimonio, a seconda se, rispettivamente, i titoli siano quotati o meno).

Ø ***Cessione di partecipazioni qualificate***

Prima della riforma attuata con il D.Lgs. 344/2003, le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate, conseguite da soggetti non esercenti attività commerciali, erano assoggettate a tassazione separata con l`aliquota del 27% (ai sensi del comma 1, dell`art.5, del D.Lgs. 461/1997, ora abrogato).

Attualmente, invece, l`art.68, comma 3 del TUIR 917/1986 prevede che tali plusvalenze, assunte in misura pari al 40% del relativo ammontare, partecipano (come redditi diversi) alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF/IRE, con l`aliquota marginale propria del contribuente. Tale circostanza, come precisato dall`Agenzia delle Entrate, fa sì che le medesime plusvalenze sono ora assoggettate anche alle addizionali comunali e regionali all`IRPEF.

Per quanto riguarda le minusvalenze relative sempre alle medesime partecipazioni, l`art.68, comma 3, del TUIR 917/1986 prevede che le stesse possono essere dedotte, nella misura del 40%, dalle plusvalenze conseguite dalla vendita di partecipazioni qualificate.

L`eventuale eccedenza delle minusvalenze, determinate nella misura del 40%, può essere dedotta, fino a concorrenza de 40% dall`ammontare delle plusvalenze della stessa specie realizzate nei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all`anno in cui le medesime minusvalenze sono realizzate.

Naturalmente, in assenza di plusvalenze, le minusvalenze non possono essere dedotte da altri redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

Da evidenziare che, nel caso di partecipazioni detenute in società residenti in territori a fiscalità privilegiata, le relative plusvalenze concorrono integralmente (quindi per il 100% e non per il 40% del relativo ammontare) alla formazione del reddito complessivo del contribuente, imponibile ai fini IRPEF/IRE (art.68, comma 4, TUIR 917/1986).

Ø ***Cessione di partecipazioni non qualificate***

La riforma non ha, invece, apportato nessun cambiamento al trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate da soggetti non esercenti attività commerciale, a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate.

Pertanto, in tal caso, continua ad applicarsi l`imposta sostitutiva del 12,50%, ai sensi dell`art.5, comma 2, del D.Lgs. 461/1997, sull`ammontare delle plusvalenze realizzate, assunte al netto di eventuali minusvalenze.

Anche per le partecipazioni non qualificate, l`eventuale eccedenza di minusvalenze può essere dedotta fino a concorrenza delle plusvalenze delle stessa specie realizzate negli anni successivi, ma non oltre il quarto, purchè ne sia data evidenza nella dichiarazione dei redditi.

Ø ***Entrata in vigore della riforma***

Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2004, secondo il criterio di cassa, ossia avendo riguardo alla data del conseguimento del corrispettivo derivante dalla cessione delle partecipazioni.

Quindi, come precisato dall`Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n.52/E/2004, si applica il nuovo regime anche nel caso in cui la vendita sia avvenuta prima del 1° gennaio 2004, ma il corrispettivo sia stato percepito successivamente a tale data. Lo stesso principio vale anche nel caso di pagamento dilazionato per gli importi incassati a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Per quanto riguarda il trattamento delle eventuali minusvalenze è stato precisato che:

- Ø l`eventuale eccedenza delle minusvalenze derivati dalla cessione di partecipazioni qualificate, ancora non utilizzate alla fine del 2003, può essere dedotta dalle future plusvalenze nella misura del 40%;
- Ø l`eccedenza di minusvalenze relative a partecipazioni non qualificate, non utilizzate entro la fine del 2003, può essere dedotta comunque in misura integrale dalle plusvalenze dei periodi successivi.

4056-Circolare n.52-E del 10 dicembre 2004.pdfApri